

Liberalità diverse dalla donazione - Norme non richiamate dall'art. 809 cod. civ. - Inapplicabilità - Mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione" - Applicabilità dell'art. 778 cod. civ. - Esclusione . Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13684 del 16/06/2014

L'art. 809 cod. civ., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 778 cod. civ., che stabilisce i limiti al mandato a donare, al mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione".

Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13684 del 16/06/2014

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 769

Cod. Civ. art. 778

Cod. Civ. art. 809

Cod. Civ. art. 1392

Cod. Civ. art. 1708